



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

**Giudice Sportivo Territoriale
DECISIONE**

Proc. n. 79S/2017 a carico di Giuseppe Ravelli

PREMESSO

- che a seguito dell'invio del rapporto informativo da parte del Sig. Matteo Maestroni segretario sportivo del Circolo Il Torrazzo, la F.I.G. apriva un procedimento nei confronti del Sig. Francesco Pucci;
- che, nel corso della gara Torrazzo Ryder Cup 2017 disputatasi in data 26.11.2017 presso il Golf Club Il Torrazzo, si contesta al Sig. Giuseppe Ravelli di aver consegnato lo score riportante un punteggio diverso da quello realmente effettuato con riferimento alla buca 17 dal quale derivava un punteggio diverso da quello effettivo;
- che, al termine della gara, il Segretario richiamava per chiarimenti il Sig. Ravelli il quale ammetteva immediatamente che il punteggio segnato a detta buca non era regolare e dovuto, presumibilmente, ad un errore di comunicazione del risultato al marcatore confondendolo con quello annotato nella colonna del giocatore che marcava dopo aver già cancellato i propri risultati nella colonna marker;
- che il Ravelli dichiarava altresì di avere effettuato la correzione di fretta avendo calcolato che il proprio risultato complessivo era comunque assai modesto tanto da non essere utile alla squadra;
- che, conseguentemente, il giocatore veniva squalificato.

*** **

Dopo aver preso visione dello score incriminato e dell'annotazione a firma del Sig. Matteo Maestroni, della memoria scritta inviata dal Sig. Ravelli, il Giudice Sportivo Territoriale inviava decreto di fissazione.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

All'udienza del 9 gennaio 2018 nessuno compariva per il Sig. Ravelli.

considerato

- che tutti i documenti sono agli atti del fascicolo;
- che la gara in oggetto era una gara a squadre disputata in periodo ormai invernale con la conseguente minor attenzione e concentrazione da parte dei giocatori;
- che dalle risultanze documentali emerge che il Sig. Giuseppe Ravelli ha commesso l'illecito contestato e cioè la sottoscrizione dello score con risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo (art. 17 Regolamento di Giustizia);
- che, al contrario, nella colonna marker dello score del Sig. Falanga (marcato dal Ravelli) i colpi per ciascuna buca erano correttamente riportati;
- che nella memoria scritta il Ravelli sottolineava che il proprio score finale riportava un risultato di ben 13 colpi più alto del proprio par e, data la fretta per il freddo, aveva concluso la 18 con una X e altrettanto frettolosamente aveva controllato i risultati scambiando alla buca 17 il proprio risultato correttamente annotato in 5 con quello del giocatore che stava marcando;
- che, dunque, le irregolarità appaiono frutto di negligenza per non aver ricontrollato con la dovuta attenzione le annotazioni dei colpi riportate dal marcatore dopo le correzioni;

Il Giudice Sportivo Territoriale

visto l'art. 14 n. 1 e 17 ultimo comma del Regolamento di Giustizia

irroga

la sanzione dell'ammonizione con avvertimento che nel caso di successive e più gravi infrazioni verranno applicati provvedimenti disciplinari di maggiore severità.

Milano, 9 gennaio 2018

Avv. Federico Sinicato